



Unione Europea



Regione Calabria



Ministero delle Politiche agricole,
alimentari e forestali

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2007 – 2013

**ASSE 1: “MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE
AGRICOLO E FORESTALE”**

- **Misura 121: Ammodernamento delle aziende agricole**
 - **Misura 123: Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali**
-

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI AIUTO E DI PAGAMENTO



FINALITA'

Le presenti disposizioni definiscono lo schema procedurale per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande di aiuto e di pagamento per le Misure dell'Asse 1 e dell'Asse 2 di seguito riportate:

- Misura 121: Ammodernamento delle aziende agricole
- Misura 123: Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si rinvia a quanto espressamente stabilito nell'ambito delle singole Schede di Misura del PSR 2007/2013 della Regione Calabria ed alle relative Disposizioni attuative.



PARTE I

DOMANDA DI AIUTO

1.1) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

E' possibile presentare domande di aiuto a valere sulle singole Misure/Azioni.

La scadenza dei termini per la presentazione delle domande di aiuto è fissata al **28 febbraio 2011**.

Non possono presentare domanda di aiuto, in applicazione dell'articolo 26 del Reg. n. 1975/2006, i soggetti ritenuti inaffidabili, ossia quelli per i quali, nel precedente periodo di programmazione (POR 2000/2006) o nell'attuale (PSR 2007/2013), è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi, relativamente ad operazione cofinanziate nell'ambito dei suddetti Piani Operativi e Programmi di Sviluppo. Sono ammissibili le spese sostenute dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

Preliminarmente alla presentazione delle domande di aiuto a valere sul PSR 2007/2013 è necessaria, qualora non già effettuata, la costituzione del "Fascicolo Aziendale" presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) convenzionati, a tale scopo, con l'Organismo Pagatore ARCEA o presso il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione della Regione Calabria.

Nel fascicolo dovrà essere presente, in allegato, la delega del soggetto richiedente al CAA o all'organismo convenzionato prescelto alla compilazione per via telematica della domanda di aiuto.

La compilazione delle domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, deve avvenire presso i CAA o gli organismi convenzionati, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da ARCEA e disponibile mediante il portale SIAN.

Le domande di aiuto compilate telematicamente non verranno rilasciate dal sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie bloccanti.

Il numero ed il relativo protocollo generati in automatico dal sistema SIAN ed apposti sulla domanda, che dovrà essere rilasciata entro i termini del bando, costituirà elemento componente del codice identificativo della stessa. L'operazione di rilascio informatico con la relativa stampa riveste validità al fine della dimostrazione dell'avvenuta presentazione della domanda, nei termini previsti.

Le domande di aiuto, così come restituite dal SIAN, devono essere presentate/spedite in forma cartacea, complete della documentazione richiesta al successivo punto 1.2 e di un elenco riepilogativo della stessa, entro i successivi 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda, in unica copia, alla Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, Via E. Molè, 88100 Catanzaro, con le seguenti modalità:

- spedizione della domanda e documentazione allegata in plico chiuso a mezzo di lettera raccomandata o tramite corriere espresso riconosciuto riportante la dicitura "PSR Calabria 2007-2013 - Misura a investimento (Inserire codice della misura che si intende attivare)" e gli estremi del soggetto richiedente; per la verifica del rispetto dei termini di presentazione, farà fede il timbro postale di partenza o, nel caso di spedizione tramite corriere, la data di consegna presso il suddetto indirizzo ;
- per il tramite dei CAA o degli organismi convenzionati; in tal caso, per la verifica del rispetto dei termini di presentazione, farà fede il timbro a data di accettazione della Regione. L'assenza del timbro di entrata e del relativo numero di protocollo non consentirà di ritenere utilmente presentata la domanda.

A corredo di tutta la documentazione deve essere prodotta una lettera di accompagnamento in duplice copia. Gli organismi convenzionati, inoltre, nella suddetta lettera, sotto la propria responsabilità, devono dichiarare di essere stati autorizzati all'Accesso al SIAN da Codesto Dipartimento.

Sulla busta pervenuta viene apposto un timbro di accettazione riportante la data di presentazione.

Le domande e la relativa documentazione presentate presso il Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione oltre i termini previsti, non saranno esaminate ai fini dell'ammissibilità e saranno dichiarate non ricevibili. Allo stesso modo saranno dichiarate irricevibili le domande presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del bando di selezione oppure non compilate nei moduli previsti o mancanti della documentazione richiesta.



Le domande pervenute verranno considerate regolarmente prodotte, ai fini degli adempimenti di cui al successivo punto 1.3, solo se complete della documentazione obbligatoria a corredo della domanda così come previste nel successivo punto 1.2.

La domanda ed i relativi allegati sopra specificati dovranno essere sottoscritti dal richiedente, a pena di irricevibilità, in forma autenticata oppure a norma dell'art. 38 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 (istanza presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore).

Le domande di aiuto possono essere modificate, dopo la presentazione, in caso di **errori palesi**, quali:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati salvo quelli di seguito indicati;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati salvo quelli di seguito indicati.

Non sono considerati errori palesi :

- errata o mancata indicazione del CUAA;
- mancata apposizione della firma del richiedente sul modello di domanda di aiuto;
- errata o mancata indicazione della tipologia degli interventi componenti l'operazione;
- errata o mancata indicazione dei punteggi richiesti per l'operazione;
- mancata compilazione dei campi obbligatori del MUD provenienti dal fascicolo aziendale come individuati e descritti nel manuale delle procedure informatiche (MPI);
- mancata presentazione dei documenti essenziali.

Gli errori palesi devono essere comunicati con lettera al Responsabile di Misura entro 15 giorni dalla data di accettazione della domanda di aiuto presso il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione - Via E. Molè 88100 Catanzaro.

1.2) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

La presentazione delle domande di aiuto, come illustrato nell'articolo precedente, presuppone l'utilizzo della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore. Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa.

La domanda di aiuto dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1.2.1 Documentazione comune per la domanda di impegno iniziale:

1.2.1.1 dichiarazione sostitutiva, corredata dal relativo documento di identità, resa dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, utilizzando il modello facsimile riportato in allegato al presente avviso (**ALLEGATO 1**), nella quale dovranno essere riportate, tra l'altro, almeno le seguenti dichiarazioni:

- di impegnarsi all'adeguamento degli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda;
- di impegnarsi all'esecuzione di tutti gli adempimenti descritti nel PSR 2007/2013 della Regione Calabria;
- di impegnarsi a rispettare le norme afferenti l'avviamento al lavoro e l'applicazione del CCNL e di essere in regola con i versamenti contributivi previdenziali e assistenziali;
- di esonerare l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo per il pagamento dell'aiuto richiesto;
- di essere a conoscenza dei criteri di selezione riportati nelle disposizioni attuative di riferimento;
- di essere a conoscenza che, in caso di istruttoria negativa della domanda di aiuto, si procederà all'archiviazione della stessa con conseguente decadenza totale dell'istanza;
- di comunicare la denominazione e la sede della struttura responsabile della gestione e della tenuta del Fascicolo Aziendale presso la quale è custodita la documentazione relativa alle superfici dichiarate in domanda ed assoggettate ad impegno ed ai vincoli relativi;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti e/o impegni previsti dalla misura/azione nonché quelli afferenti ai criteri di selezione;
- di impegnarsi a rispettare le disposizioni in materia di pubblicità ed informazione secondo quanto disciplinato dalle disposizioni procedurali del presente Avviso Pubblico;



- impegnarsi a fornire tutti i dati di monitoraggio, consentire visite in loco, ispezioni ed ogni ulteriore attività che si renda necessaria ai fini dei controlli;

La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il Fascicolo Aziendale di cui al DPR 503/99, dovrà essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli, presso il Centro di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata, la cui denominazione e sede dovrà essere indicata dal richiedente nella dichiarazione integrativa di cui all'allegato 1). Tale documentazione dovrà essere conservata per la durata dell'impegno e dei vincoli connessi.

1.2.1.2

Certificato di iscrizione alla CCIAA completo di dicitura antimafia o, in alternativa, **dichiarazione sostitutiva**, corredata dal relativo documento di identità, resa dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, utilizzando il modello fac-simile riportato in allegato al presente avviso (**ALLEGATO 2**), con la quale si attesta:

- l'iscrizione alla CCIAA con i relativi estremi;
- il nulla osta relativo alla certificazione antimafia ai sensi del comma 4° dell'art. 10 del DPR 252/1998

1.2.1.3 Limitatamente ai **soggetti costituiti in forma associata**:

- **copia dello statuto**, dell'atto costitutivo ed elenco soci;
- **copia dell'atto di nomina** degli organi amministrativi attualmente in carica.
- **atto** dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dal piano, a richiedere e a riscuotere gli aiuti;

Limitatamente alle **cooperative**:

- **certificato della Camera di Commercio** dal quale risulti che l'ente si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.

Possono partecipare al presente Avviso anche i soggetti che, al momento di presentazione della domanda, non si siano ancora costituiti in una forma giuridica riconosciuta e che comunque si impegnano a farlo contestualmente alla lettera di accettazione della decisione individuale di concessione del contributo da parte del Dipartimento Agricoltura, Foresta e Forestazione.

In tal caso la domanda di partecipazione dovrà essere corredata da un mandato di rappresentanza rilasciato dal gruppo proponente al soggetto individuato quale referente e futuro rappresentante legale della società che sottoscriverà la stessa e tutti i documenti ad essa collegati.

La documentazione sopra richiesta dovrà comunque essere prodotta contestualmente alla lettera di accettazione della decisione individuale di concessione del contributo da parte del Dipartimento Agricoltura, Foresta e Forestazione..

1.2.1.4. Nei casi di *cointestazione dell'effettiva disponibilità di terreno* e laddove la presentazione della domanda viene eseguita da un solo cointestatario, i cointestatari non titolari della domanda d'aiuto sono tenuti a dichiarare di essere a conoscenza e di autorizzare a che le superfici cointestate siano oggetto della domanda di aiuto e che i pagamenti saranno effettuati a favore del richiedente ed autorizzare la realizzazione dell'investimento. Per tale dichiarazione può essere utilizzato il modello fac-simile riportato in allegato (**ALLEGATO 3**).

1.2.2 Documentazione e dichiarazioni specifiche per Misure

Il beneficiario per ciascuna misura per cui intende presentare domanda d'aiuto dovrà produrre la documentazione specifica per la misura, così come individuata nelle disposizioni attuative, nonché sottoscrivere le autodichiarazioni specifiche per la Misura, secondo gli allegati di seguito riportati:

1.2.2.1) Misura 121

- ALLEGATO 4
- Documentazione specifica, così come individuata nelle Disposizioni attuative.



1.2.2.2) Misura 123

- ALLEGATO 5
- Documentazione specifica, così come individuata nelle Disposizioni attuative.

I beneficiari effettivi del bando, titolari di un provvedimento di concessione del contributo, dovranno produrre, laddove necessaria, la progettazione esecutiva degli interventi, copia delle autorizzazioni e concessioni necessarie, copia originale della documentazione autodichiarata. Il termine per la presentazione della suddetta documentazione è fissato in 90 giorni consecutivi dalla data di ricezione della lettera di concessione del contributo.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si rinvia alle previsioni contenute nel PSR 2007/2013 ed a quanto espressamente stabilito nell'ambito delle singole Schede di Misura.

Tutti i requisiti necessari per l'accesso al regime di aiuti alle misure di cui al presente avviso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda di aiuto, salvo le deroghe previste nelle disposizioni attuative. La qualifica di IAP deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda. E' tuttavia possibile presentare la domanda corredandola con apposita documentazione attestante la richiesta di riconoscimento dello status di IAP, corredata da apposita dichiarazione in forma sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si attesta che nulla osta all'ottenimento dello status di IAP. L'iter per l'ottenimento dello status di IAP deve ultimarsi entro la data di fine istruttoria, onde consentire la corretta imputazione dei relativi punteggi.

L'amministrazione regionale si riserva di richiedere integrazioni ai documenti prodotti. La richiesta di integrazione documentale interrompe i termini per la conclusione del procedimento istruttorio.

Tale documentazione deve pervenire, al Servizio richiedente, nel termine perentorio di 15 giorni solari dalla ricezione della richiesta da parte dell'impresa stessa. La mancata risposta nel termine perentorio suddetto comporterà l'esclusione dell'impresa dai benefici richiesti, ovvero la mancata attribuzione di eventuali punteggi per i quali necessita un approfondimento istruttorio

1.3) ISTRUTTORIA

L'istruttoria delle domande riguarderà la verifica della ricevibilità ed ammissibilità della domanda e, successivamente, la valutazione secondo i criteri individuati per ciascuna Misura. L'esame delle domande sarà effettuato dal Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione della Regione Calabria attraverso o istruttori appositamente nominati o per il tramite di una società esterna specializzata da reclutare con apposito bando ad evidenza pubblica

A tal fine si terrà conto di quanto già attestato dal Fascicolo Aziendale e potrà essere acquisita dal soggetto detentore la documentazione inerente il Fascicolo Aziendale.

Per ciascuna domanda di aiuto ai sensi della L. 241/90 e s.m. e i., il responsabile del procedimento amministrativo è identificato nel responsabile *pro-tempore* di misura.

1.3.1 Ricevibilità

Le domande di aiuto pervenute saranno oggetto di una verifica di ricevibilità che riguarderà la verifica:

- dei tempi di presentazione della domanda;
- della completezza dei dati sulla domanda, compresa la sottoscrizione della stessa nelle modalità previste nell'avviso pubblico;
- della completezza della documentazione presentata, per come richiesto;
- dell'affidabilità del proponente.

L'assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporterà la non ricevibilità della domanda.

1.3.2 Ammissibilità

La verifica tecnico-amministrativa di ammissibilità potrà essere espletata contestualmente a quella di ricevibilità, solo nel caso in cui quest'ultima sia positiva. Il controllo di ammissibilità sarà finalizzato a verificare se i soggetti richiedenti il riconoscimento possiedono i requisiti di ammissibilità così come previsti nelle Disposizioni attuative e con riferimento alle singole schede di Misura/Azione. L'istruttoria



verificherà la conformità dei documenti presentati per l'ammissibilità alla spesa, la corretta procedura attivata dal beneficiario per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Programma.

Il servizio competente del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione potrà eseguire i controlli previsti dalla normativa vigente per le autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/00. In presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione procederà oltre che alla archiviazione della istanza, anche all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale e comunitaria e ne darà comunicazione all'ARCEA per i successivi atti che si dovessero rendere necessari.

L'assenza di uno dei requisiti di ammissibilità previsti dalle Misure/azioni comporterà la non ammissibilità e conseguente archiviazione della domanda.

Costituiscono, altresì, causa di non ammissibilità le domande:

- aventi per oggetto investimenti non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura/azione;
- corredate da documentazione non rispondente nella qualità e nel contenuto a quello richiesto nelle disposizioni attuative e procedurali, fatte salve le integrazioni consentite e richieste dall'Amministrazione.

Per il controllo, sia amministrativo che tecnico, il responsabile del procedimento potrà richiedere documentazione integrativa, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge 241/1990.

E' possibile effettuare visite in azienda per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sulla iniziativa progettuale, al fine di:

- verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- accertare la fattibilità degli interventi proposti;
- accertare la conformità degli interventi proposti con gli obiettivi e le finalità della misura.

1.3.3 Valutazione

A seguito dell'istruttoria di ammissibilità verranno attribuiti i punteggi secondo i criteri di selezione della Misura/Azione. La specifica delle modalità di calcolo dei singoli punteggi, laddove già non puntualmente specificati nel bando o nelle disposizioni attuative, dovranno essere resi pubblici prima dell'avvio della fase di ammissibilità con apposito atto dell'Autorità di Gestione. A chiusura della valutazione di tutte le istanze pervenute il Dipartimento Agricoltura, foreste e forestazione formulerà la proposta di graduatoria provvisoria e l'elenco delle domande risultate non ricevibili e non ammissibili, con la relativa motivazione. Nella formazione delle graduatorie si terrà conto della riserva stabilita per la spesa già effettuata, inserendo in una apposita graduatoria speciale, fino al massimo del 35% delle risorse disponibili, le aziende aventi diritto. In caso di in capienza della finanza disponibile per tale graduatoria speciale, le aziende ammesse ma non finanziate verranno inserite nella graduatoria ordinaria con il punteggio maturato.

La suddetta graduatoria provvisoria nonché l'elenco delle domande escluse (non ricevibili, non ammissibili) con relativa motivazione sarà approvata con Decreto Dirigenziale, che sarà pubblicato sul BURC e sul seguente sito web: www.calabriapsr.it

Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti.

Tutti gli interessati, entro i successivi 15 giorni, dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, potranno richiedere al Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione il riesame della domanda.

Dopo avere esaminato i ricorsi pervenuti, il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione approverà, acquisito il parere dell'Autorità di Gestione, con apposito Decreto Dirigenziale la graduatoria definitiva delle domande ammesse ed escluse, riportante anche le motivazioni di esclusione, che verrà pubblicata sul BURC e sul sito ufficiale.

La pubblicazione della graduatoria definitiva sul BURC e sul sito www.calabriapsr.it assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, della motivazione dell'eventuale esclusione nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le ditte escluse.

Tuttavia, nelle more dell'esame dei ricorsi pervenuti, il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione può approvare con apposito Decreto Dirigenziale la graduatoria definitiva delle domande ammesse ed escluse, riportante anche le motivazioni di esclusione, prevedendo una riserva finanziaria in autotutela sulla graduatoria provvisoria fino ad un massimo del 10% delle risorse a bando oppure una sospensione per gli ultimi 10 percentili di beneficiari della graduatoria, che verrà pubblicata sul BURC e sul sito ufficiale.



Le domande saranno ammesse a contributo fino alla concorrenza delle risorse disponibili per ciascuna Misura/Azione. Eventuali risorse aggiuntive, anche rinvenienti da economie e/o rinunce e/o revoche, potranno essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria.

1.3.4 Criteri di selezione e formulazione delle graduatorie

Per ciascun misura saranno predisposte graduatorie uniche formulate su base regionale, in funzione dell'attribuzione dei relativi punteggi come stabiliti in sede di definizione dei "criteri di selezione" definiti dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2007/2013 della Calabria nella seduta di insediamento del 19 marzo 2008, e modificate con procedura scritta del 17 dicembre 2010 e riportate nelle disposizioni attuative.

Nei casi di ex-quo nell'attribuzione del punteggio la precedenza è assegnata prima al genere femminile e successivamente all'imprenditore più giovane. Per le società la precedenza viene data come di seguito riportato:

La priorità "Imprenditrice donna" è attribuita nel caso in cui l'imprenditore agricolo o almeno il 60% delle persone fisiche socie siano di sesso femminile.

La minore età viene attribuita:

- società di persone: minore età media dei soci
- società di capitale: minore età media dei soci amministratori
- società cooperativa : minore età media dei soci amministratori

Eventuali ulteriori risorse oppure risorse rinvenienti da economie di spesa/rinunce/revoche potranno essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria. Le risorse finanziarie che non risultassero utilizzate con le graduatorie potranno essere riallocate nelle graduatorie successive della stessa misura.

Qualora l'operazione collocata nell'ultima posizione utile della graduatoria di ammissibilità non sia finanziabile per intero la Regione, con atti dirigenziali, può finanziare parzialmente il progetto richiedendone la rimodulazione dell'idea progettuale oppure attendere che si liberino risorse sufficienti a finanziare l'intera iniziativa.

1.4) PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dalla legge 241/90 e s. m. e i., in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

1.5) PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO

I provvedimenti di concessione dell'aiuto adottati dalle competenti strutture regionali, dovranno essere emanati entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive.

I suddetti provvedimenti dovranno riportare almeno le seguenti informazioni:

- riferimento dell'avviso pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedurali;
- dati finanziari relativi all'investimento ed al contributo quello ammesso a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa. Le spese ammesse ed il contributo concedibile dovranno essere distinte per tipologia di intervento;
- modalità di erogazione del contributo (conto capitale e/o conto interessi), con indicazione delle disposizioni operative per la concessione di pagamento a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera o saldo finale;
- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
- obblighi e limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed al periodo di non alienabilità (art. 72 reg. CE n. 1698/2005), nonché degli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale ed indicazione della loro durata;
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza totale e la revoca del contributo;
- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;



- obbligo di comunicazione circa l'avvenuto inizio dei lavori, che deve essere compatibile con i tempi di realizzazione degli interventi oggetto di contributo;
- obbligo di comunicare eventualmente il nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.

Il provvedimento di concessione dovrà essere sottoscritto, per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato.

PARTE II

DOMANDA DI PAGAMENTO

2.1) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore (ARCEA) a seguito della presentazione di una domanda di pagamento inoltrata dal soggetto beneficiario. I pagamenti sono autorizzati dalla Regione dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema di gestione e controllo e sulla base degli schemi procedurali condivisi con l'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA).

Le domande volte ad ottenere l'erogazione degli aiuti, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da ARCEA e disponibile mediante il portale SIAN.

Le domande di pagamento compilate telematicamente non verranno rilasciate dal sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie bloccanti.

Le domande di pagamento così come restituite dal SIAN devono essere presentate in forma cartacea, complete degli allegati, in unica copia, alla Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, Via E. Molè, 88100 Catanzaro, con le seguenti modalità:

- spedizione della domanda e documentazione allegata in plico chiuso a mezzo di lettera raccomandata o tramite corriere espresso riconosciuto, o a mano direttamente presso il protocollo del Dipartimento Agricoltura riportante la dicitura "PSR Calabria 2007-2013 – Domanda di pagamento a valere sulla/e Misura/e Misure a investimento (Inserire codice delle misure che sono state attivate)" e gli estremi del soggetto richiedente;
- per il tramite dei CAA o degli organismi convenzionati.

Sulla busta pervenuta viene apposto un timbro di accettazione riportante la data di presentazione. La busta deve essere corredata da una lettera di accompagnamento presentata in duplice copia, di cui una copia sarà restituita con timbro di accettazione.

Su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa dovrà essere apposta, la dicitura "*Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR – PSR Calabria 2007/2013. ASSEMisura/e.....*".

Ai fini dell'accertamento delle spese sostenute e della verifica sulla corretta e conforme realizzazione del progetto, potrà essere richiesta ogni altra documentazione utile.

Tutta la documentazione relativa al progetto ed alla sua attuazione (es.: atti, contratti, documenti di spesa e di pagamento, etc.) dovrà essere tenuta a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni previsti dal presente avviso dalla data di erogazione del saldo.

Gli aiuti possono essere erogati secondo le seguenti modalità :

- anticipo;
- stato di avanzamento;
- saldo.



2.1.1 Anticipo

Gli anticipi, in conformità all'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 possono essere corrisposti per beneficiari delle misure relative ad investimenti, per un importo non superiore al 20% dell'aiuto pubblico relativo all'investimento. Il relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa di importo pari al 110% dell'anticipo concesso. Per quanto concerne i beneficiari pubblici detto anticipo può essere versato ai comuni o alle associazioni di comuni nonché agli enti di diritto pubblico.

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della “domanda di pagamento” e della seguente documentazione:

- fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di durata corrispondente al periodo previsto per la realizzazione dell'investimento a favore dell'Organismo Pagatore di importo pari all'anticipazione concessa maggiorata del 10%, utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore. Le garanzie fidejussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;
- sottoscrizione per accettazione del provvedimento di concessione dal soggetto beneficiario interessato

Nel caso di Comuni, associazioni di comuni ed enti di diritto pubblico, in applicazione del disposto del secondo capoverso del comma 2 dell'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1974/2006, quale garanzia fidejussoria, può essere presentata una garanzia scritta dello stesso Ente, utilizzando il modello fac-simile appositamente predisposto dall'Organismo Pagatore, con il quale il beneficiario si impegna a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'importo anticipato.

L'anticipo può essere richiesto entro e non oltre tre mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento dell'operazione individuale.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fidejussorie sarà disposto dall'Organismo Pagatore previo nulla osta da parte della Regione.

In applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1974/2006 l'Organismo Pagatore, sulla base delle autorizzazioni predisposte dalla Regione, può procedere allo svincolo della garanzia fidejussoria qualora sia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico concesso per l'investimento superi l'importo dell'anticipo erogato.

2.1.2 Stato di avanzamento (SAL)

L'erogazione di stato di avanzamento in corso d'opera per lavori parzialmente eseguiti viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario di una “domanda di pagamento”, corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sullo stato di avanzamento dei lavori a firma del direttore dei lavori ove pertinente;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- le fatture quietanzate e la documentazione fiscale regolare, nonché la documentazione (bonifici, assegni circolari, assegni bancari/postali) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità. I pagamenti in contanti sono ammissibili entro l'importo massimo di Euro 500,00;
- dichiarazione godimento di altri benefici a valere sulla normativa comunitaria (vedi “*de minimis*”) nazionale e regionale per la stessa tipologia di intervento

Solo per gli Enti Pubblici destinatari degli interventi:

- Stato di Avanzamento Lavori approvato dall'Amministrazione;
- dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento attestante che i lavori e le spese sono stati effettuati nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali;
- copia in originale dei mandati quietanzati di pagamento.

Tutte le richieste di erogazione devono essere corredate inoltre da una dichiarazione, resa ai sensi agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante in particolare:

a) la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;



- b) la regolarità della documentazione prodotta e che essa si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;
- c) che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nei locali oggetto del programma allo stato "nuovi di fabbrica" o "usati";
- d) che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- e) che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.

Gli stati di avanzamento in corso d'opera possono essere erogati in funzione della spesa sostenuta per l'avanzamento della realizzazione comprovata da fatture e da documenti probatori o da documenti aventi forza probatoria equivalente, per un minimo del 30% ed un massimo del 90% del contributo concedibile, rideterminato dopo l'aggiudicazione dei lavori nel caso di affidamento in appalto degli stessi. Tale importo è elevabile al 95% nel caso di soggetti pubblici.

La fidejussione utilizzata per la richiesta dell'anticipo può essere svincolata dall'Organismo Pagatore, previa comunicazione della Regione, a seguito dell'autorizzazione al pagamento inerente il SAL in corso d'opera. Tuttavia, qualora il beneficiario ne faccia esplicita richiesta, l'importo dello stato di avanzamento può essere cumulato all'eventuale anticipazione già accordata, ma in tale fattispecie, la garanzia fidejussoria sarà svincolata solo a seguito della conclusione dell'operazione, come risultante dall'accertamento finale dei lavori eseguiti ed in questo caso gli stati di avanzamento non potranno superare complessivamente l'80% del contributo concedibile.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento dello stato di avanzamento va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

La Regione si riserva tuttavia di effettuare visite sul luogo ove sono stati realizzati gli interventi per la verifica dello stato effettivo di avanzamento dell'opera.

2.1.3 Saldo

Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione da presentare per la rendicontazione finale dei lavori è la seguente:

- certificato di agibilità;
- nel caso in cui siano state realizzate opere murarie, perizia tecnica, attestante la conformità delle opere stesse alla normativa vigente in materia;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- le fatture quietanzate e la documentazione fiscale regolare, nonché la documentazione (bonifici, assegni circolari, assegni bancari/postali) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità. I pagamenti in contanti sono ammissibili entro l'importo massimo di Euro 500,00;
- certificato di regolare esecuzione con specifica osservanza della normativa comunitaria, nazionale e regionale
- dichiarazione godimento di altri benefici a valere sulla normativa comunitaria (vedi "*de minimis*") nazionale e regionale per la stessa tipologia di intervento.

Solo per gli Enti Pubblici destinatari degli interventi:

- Stato finale regolarmente approvato dall'Amministrazione;
- dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento attestante che i lavori e le spese sono stati effettuati nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali;
- copia in originale dei mandati quietanzati di pagamento.

Tutte le richieste di erogazione devono essere corredate inoltre da una dichiarazione, resa ai sensi agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante in particolare:

- a) la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;



- b) la regolarità della documentazione prodotta e che essa si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;
- c) che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nei locali oggetto del programma allo stato "nuovi di fabbrica" o "usati";
- d) che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- e) che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della suddetta documentazione tecnica deve essere presentata da parte del beneficiario entro e non oltre i 60 giorni successivi alla scadenza del termine concesso per la realizzazione dei lavori. Il mancato rispetto del termine suddetto, qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca totale o parziale del contributo.

L'ufficio istruttore competente, provvede, entro il termine massimo di 60 giorni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale e a redigere apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto;

ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate. I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di una visita sul luogo ove sono stati realizzati gli interventi, per la verifica della conclusione dei lavori e dell'effettiva realizzazione dell'opera in coerenza con quanto previsto nell'atto di concessione o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera.

La Regione si riserva per investimenti di entità minore o nel caso in cui si ritenga che vi sia un rischio limitato del mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità di non effettuare le visite sul luogo di cui al comma precedente.

Prima del versamento del saldo finale la Regione effettua, in conformità a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del Reg. (CE) n. 1975/2006 dei "controlli in loco" su un campione che rappresenti almeno il 4% della spesa pubblica dichiarata alla Commissione ogni anno e almeno il 5% della spesa pubblica dichiarata alla Commissione per l'intero periodo di programmazione.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Se nel corso dei controlli di cui all'articolo precedente, il funzionario incaricato rilevi difformità, infrazioni o anomalie, è tenuto a darne comunicazione sia all'Organismo Pagatore nonché al Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione che provvede, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali e amministrative, a notificare all'inadempiente l'infrazione rilevata. Nel termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della notifica il beneficiario può opporre ricorso presentando, a norma dell'art. 10 della legge 241/90, le proprie contro deduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi. Il Responsabile del Procedimento valuta le eventuali contro deduzioni presentate, propone l'adozione di una determinazione dell'ufficio competente in ordine ad eventuali prescrizioni, all'attivazione del procedimento di decadenza ovvero al non luogo a procedere e conseguente archiviazione del procedimento.

A conclusione dell'iter amministrativo e di controllo, il competente Servizio del Dipartimento, su proposta del Dirigente del Servizio preposto, provvede all'inoltro dell'elenco di liquidazione all'Organismo Pagatore per l'erogazione degli aiuti.



PARTE III

3.1) COSTITUZIONE FONDO GARANZIA, PROCEDURA CONTO INTERESSI

Gli interventi agevolativi delle misure ad investimento possono essere erogati come conto capitale, conto interessi o misto, fermo restando i limiti contributivi delle misure di riferimento.

I contributi in conto interessi sono concessi a fronte della stipula di un contratto di finanziamento a 10 anni a rate semestrali o annuali, con l'Istituto Finanziario intermediario firmatario della convenzione con l'Organismo pagatore. Il beneficiario che si avvale degli interventi sopra richiamati dovrà indicarlo nella domanda di aiuto.

Il contributo in conto interessi viene erogato all'Istituto finanziatore, che se ne avvale per coprire il tasso d'interesse a carico dell'impresa finanziata. In tal caso non saranno possibili pagamenti di anticipazioni o stati di avanzamento in corso d'opera.

In caso di sistema misto, alla ditta beneficiaria verrà riconosciuta la differenza tra l'ESL previsto dalla misura e quella utilizzata in conto capitale.

L'attualizzazione dell'abbuono degli interessi verrà effettuato in conformità all'art. 49 del Regolamento CE 1974/2006 utilizzando:

- il tasso di riferimento UE per l'attualizzazione dell'importo degli interessi;
- l'importo dell'investimento risultante dal verbale di accertamento finale effettuato dalla competente struttura o eventuale minor somma a richiesta del beneficiario.

Il fondo di garanzia verrà attivato secondo le modalità riportate nella apposita convenzione stipulata con Ente Gestore e supporterà le garanzie prestate dal beneficiario per ottenere il finanziamento per la realizzazione del progetto di cui alla domanda PSR. In particolare:

- la Regione comunicherà all'Ente Gestore gli elenchi delle imprese giudicate ammissibili a finanziamento e relative alle misure di investimento del PSR;
- le imprese di cui al punto precedente, possono presentare tramite la banca prescelta una richiesta per il rilascio di garanzie;
- la quota di ESL relativa alla garanzia dovrà essere defalcata dall'abbuono degli interessi o dal conto capitale.

3.2) NORME GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

3.2.1 Modalità di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, deve utilizzare esclusivamente le seguenti modalità di pagamento:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.
- b) Assegno. Tale modalità può essere accettata purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" ed il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.

Assegno circolare non trasferibile. Il beneficiario deve produrre, con riferimento alla fattura rendicontata, copia della matrice e dell'assegno emesso, nonché una liberatoria, rilasciata da parte del destinatario dell'assegno, dalla quale risulti l'avvenuta transazione e l'estinzione del debito relativo allo specifico bene/servizio fornito.



Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari deve essere allegata copia della “traenza” del pertinente titolo rilasciata dall’Istituto di Credito.

- c) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- d) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall’estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

Il beneficiario ha l’obbligo di esibire al funzionario incaricato dell’accertamento, che ne acquisisce fotocopia, gli originali dei documenti fiscali (fatture quietanzate, mandati di pagamento, ecc.) relativi alle spese sostenute. Sull’originale di tali documenti, ai fini del loro annullamento, deve essere apposto specifico timbro o la dicitura “*Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR – PSR Calabria 2007/2013. ASSEMisura/e.....*”. Nel caso di riconoscimento di quota parte dell’importo totale del giustificativo, va specificato l’ammontare della spesa finanziata.

Il pagamento in contanti è consentito per importi non superiori a 500,00 Euro, IVA compresa, per singolo bene/servizio e comunque per un importo complessivo massimo non superiore al 3% del costo totale dell’investimento ammesso. Per operazione finanziate per un costo totale dell’investimento superiore a 200.000 euro il beneficiario, con l’esclusione degli enti pubblici territoriali, è tenuto obbligatoriamente all’apertura di un apposito conto corrente bancario/postale riservato ai movimenti finanziari relativi alla realizzazione dell’iniziativa per la quale è stato concesso il contributo. Le spese di apertura e gestione del conto corrente “dedicato” per la movimentazione delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto sono riconosciute come ammissibili. Non sono invece eleggibili al contributo gli interessi debitori, gli aggi, le spese e le perdite su cambio ed altri oneri meramente finanziari.

3.2.2 Decorrenza per l’ammissibilità delle spese

Per la salvaguardia dell’effetto incentivante del contributo comunitario, sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) riguardano attività intraprese o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di aiuto, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.). Quest’ultime, in ogni caso, non potranno essere ritenute ammissibili qualora sostenute in un periodo superiore ai sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di aiuto;
- b) nel caso di domande di aiuto “reiterate” per la correzione di errori palesi l’eleggibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della prima domanda di aiuto;
- c) le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, nel caso di non ammissibilità della domanda di aiuto, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e, pertanto, restano completamente a carico degli stessi potenziali soggetti beneficiari. Tali soggetti sono comunque tenuti a comunicare agli uffici istruttori regionali l’inizio dei lavori.

Coloro i quali hanno già presentato una regolare domanda di aiuto nei precedenti bandi ed hanno sostenuto spese eleggibili e conformi al progetto presentato accedono ad una riserva di quota assegnata fino al 35% delle risorse messe a bando. La riserva prevede un meccanismo di accesso prioritario a tutti coloro i quali hanno già sostenuto almeno l’80% del totale dell’investimento proposto entro la data del 15 ottobre 2010 sotto condizione che lo stesso sia organico e funzionale.

Qualora ricorra questa condizione la decorrenza dell’ammissibilità delle spese, valida esclusivamente ai fini del presente bando, è così disciplinata:

- 1. per tutti coloro i quali hanno presentato regolare domanda di aiuto a valere sul bando per le annualità 2007-2009, pubblicato sul BURC del 4 agosto supp. n. 1 al n. 31 dell’1 agosto 2008, si conferma la data di ammissibilità al 01/01/2007;
- 2. per tutti coloro i quali hanno presentato regolare domanda di aiuto a valere sul bando per l’annualità 2010, pubblicato sul BURC del 4 agosto supp. n. 1 al n. 31 dell’1 agosto 2008 e s.m.i., la data di ammissibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della prima domanda di aiuto.



3.2.3 Tempi di esecuzione

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati è fissato in 12 mesi e decorre dalla data di accettazione del provvedimento di concessione del contributo adottato dalla competente struttura regionale.

3.2.4 Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione

In attuazione dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 è stabilito che un'operazione di investimento che ha beneficiato del contributo del PSR non subisca, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'Autorità di Gestione, ovvero a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo, modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva.

Per periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene, si intende il periodo di tempo nell'ambito del quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto.

Ne consegue che, in applicazione del precedente comma 1, lettera a), non è consentito, dopo l'adozione del provvedimento di concessione del contributo, modificare in maniera sostanziale le componenti del progetto approvato, salvo quanto concesso in fase di variante. Inoltre, non è possibile modificare la destinazione di uso del bene per il restante periodo vincolativo previsto nelle disposizioni attuative a seguito dell'ultimazione dei lavori e della erogazione del saldo finale.

Il mancato rispetto dei vincoli di cui alla lettera a e b, per come sopra descritti comporta l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate, oltre che eventuali danni.

3.2.5 Trasferimento degli impegni e cambio beneficiario

Fermo restando i vincoli di cui sopra ai sensi dell'art 44 Reg. (CE) n 1974/2006, “ *Se, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede parzialmente o totalmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo. Se non subentra nell'impegno il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.*”

Pertanto, dopo la concessione dell'aiuto, nel periodo di esecuzione dell'impegno, al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, purché questo sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda. In tutti i casi di trasferimento degli impegni e cambio di beneficiario sia il cedente che il cessionario rimangono in solido obbligati per la puntuale attuazione del programma sotteso all'ottenimento del sostegno, ed in solido rispondono per la eventuale restituzione dell'aiuto non dovuto e/o sottoposto a revoca.

L'ufficio verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento, alle parti interessate. Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento, al cessionario la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo che può o meno autorizzarlo.

Per la verifica degli impegni che si prolungano nel periodo successivo all'ultimazione dell'operazione finanziata ed alla relativa erogazione del saldo, ovvero per i cosiddetti impegni ex-post, saranno attivati



specifici controlli da effettuarsi su un campione che copra almeno l'1% della spesa ammissibile riferito alle operazioni per le quali è stato pagato il saldo finale.

3.2.6 Varianti in corso d'opera

Con riferimento alla singola operazione finanziata, , sono considerate varianti in corso d'opera:

- cambio del beneficiario (cfr. Paragrafo precedente);
- cambio della sede dell'investimento.
- modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate;
- modifiche del quadro economico originario;

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi.

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

La verifica delle condizioni di ammissibilità della variante è effettuata, per tutte le tipologie di variante, in fase di richiesta della stessa e in tale sede dovrà essere prodotta dal beneficiario dettagliata relazione tecnica esplicativa delle modifiche apportate.

Rimane l'obbligo di preventiva approvazione da parte della struttura amministrativa regionale competente per tutti i casi di modifica della titolarità dell'operazione (cambio beneficiario) o di modifica dell'ubicazione dell'investimento o dell'unità produttiva.

3.2.6.1 Automatismi connessi alle varianti in corso d'opera

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente comunicate alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi.

Si considerano automaticamente concesse le varianti in corso d'opera il cui importo risulti essere inferiore o uguale al 20% del costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali, e comunque di valore inferiore ad € 80.000,00, sempreché il beneficiario titolare dell'investimento dichiari, con dichiarazione resa in forma sostitutiva dell'atto di notorietà, che le modifiche apportate all'investimento sono coerenti con gli obiettivi e le finalità della Misura, che non comportano variazioni diminutive del punteggio attribuito all'operazione in sede di graduatoria definitiva, che non compromettono l'organicità e la funzionalità complessiva dell'intervento, che prevedono la permanenza delle originarie finalità del progetto approvato, che sono conformi a tutte le disposizioni procedurali ed attuative del bando, che sono pienamente conformi a tutte le norme vigenti in materia di edilizia ed urbanistica e che non comportano modifiche dell'ubicazione dell'unità produttiva o alla titolarità dell'operazione (cambio beneficiario).

Si considerano automaticamente concesse le varianti in corso d'opera il cui importo risulti essere di valore superiore ad € 80.000,00 o maggiore del 20% dell'intero importo approvato in fase di concessione, se corredate da Perizia tecnica giurata di un tecnico abilitato dichiarante quanto già precisato al capoverso precedente.

La verifica delle condizioni di ammissibilità della variante è effettuata, per tutte le tipologie di variante, in sede di controllo amministrativo della domanda di pagamento e in tale sede dovrà essere prodotta dal beneficiario dettagliata relazione tecnica esplicativa delle modifiche apportate;

Rimane l'obbligo di preventiva approvazione da parte della struttura amministrativa regionale competente per tutti i casi di modifica della titolarità dell'operazione (cambio beneficiario) o di modifica dell'ubicazione dell'investimento o dell'unità produttiva.

3.2.7 Proroghe

Le proroghe per l'ultimazione dei lavori possono essere concesse, salvo fattispecie particolari, una sola volta. La proroga deve essere richiesta non oltre 60 giorni prima dei termini di realizzazioni previsti nella lettera di concessione del beneficio. E' condizione necessaria, per la richiesta della proroga, avere avviato



l'intervento per almeno un terzo della sua consistenza. Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi, nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate alla Struttura competente del Dipartimento. Questo accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori.

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

L'istruttoria della richiesta di proroga dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento.

3.2.8 Cause di forza maggiore

Le cause di forza maggiore, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006 che consentono il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, sono:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario (malattie, incidenti, ecc.);
- l'esproprio per pubblica utilità di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali
- l'epizootia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'Ufficio istruttore competente entro 30 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

Per la causa di forza maggiore relativa alla "Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario" il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'incapacità al lavoro di carattere permanente.

3.2.9 Recesso – Rinuncia dagli impegni

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più misure e/o azioni e/o tipologie d'intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione di cause di forza maggiore indicate dal presente regolamento.

3.2.10 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

L'art. 76 del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che gli Stati Membri provvedano all'informazione e alla pubblicità, evidenziando in particolare il contributo concesso dalla Comunità europea e garantendo la trasparenza del sostegno del FEASR; pertanto, l'informazione circa le possibilità offerte dai programmi e le condizioni di accesso ai finanziamenti assumono un ruolo determinante.

In base all'art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e in particolare all'allegato VI, al fine di garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dall'Unione europea, ha l'obbligo di realizzare attività informative e pubblicitarie rivolte ai potenziali beneficiari delle azioni cofinanziate.

Le azioni informative e pubblicitarie rivolte ai potenziali beneficiari, ai beneficiari ed al pubblico devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'Allegato VI del Reg. (CE) n. 1974/2006.

Tali spese poiché parte integrante dell'azione cofinanziata, sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l'operazione considerata.



3.2.11 Monitoraggio

E' fatto obbligo a tutti i beneficiari di fornire i dati di monitoraggio e valutazione attraverso le risposte ai questionari che periodicamente il Dipartimento invierà loro. A tal fine saranno possibili sopralluoghi e interviste anche in loco. Il beneficiario dovrà quindi consentire l'accesso in azienda e fornire la propria disponibilità ad incontrare i rilevatori delegati dal Dipartimento. Qualora il beneficiario non ottempererà a tale obbligo il Dipartimento si riserva di avviare la procedura di revoca dei contributi concessi.



PARTE IV

4.1) CRITERI PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

4.1.1 Investimenti materiali realizzati da privati

Disposizioni specifiche relative agli investimenti sono contenute nell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006. Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezziari utilizzati a livello regionale, al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.

A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato, che dovrà essere presentata a corredo della domanda pagamento secondo le indicazioni riportate nei bandi pubblici delle misure del PSR.

L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza probante equivalente; inoltre, la natura e la quantità del bene acquistato devono essere sempre specificate.

Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Relativamente alla realizzazione di opere edili a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezziari regionali vigenti.

I prezziari regionali vigenti dei Lavori pubblici e dell'Agricoltura devono essere utilizzati per la verifica della congruità delle spese

I suddetti prezziari sono anche consultabili sul sito internet regionale: www.assagri.regione.calabria.it

In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva, o dei prezzi contrattuali nel caso di affidamento dei lavori tramite gara, ove questi siano complessivamente più favorevoli del prezzo, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'opera eseguita.

Anche nel caso delle opere edili, la spesa effettuata va documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati.

4.1.2 Investimenti immateriali realizzati da privati

Per quanto concerne gli investimenti immateriali (ricerche di mercato, brevetti, studi, attività divulgative, ecc.), al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano presentate tre offerte di preventivo in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, sulla modalità di esecuzione del progetto - piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione- e sui costi di realizzazione).

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di



individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.

La scelta del soggetto cui affidare l'incarico può essere effettuata anche in assenza della relazione del tecnico qualificato nei soli casi previsti dalla legge vigente in materia. Per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate dalle Amministrazioni Regionali e delle Province autonome, dallo Stato o dalla Commissione europea.

Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare, oltre agli eventuali allegati tecnici (studi, analisi, ricerche, ecc.), anche una dettagliata relazione nella quale siano evidenziate, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il lavoro.

Sono escluse dalla precedente procedura le spese generali relative ad onorari di professionisti e/o consulenti, studi di fattibilità ecc., che di norma sono valutate in sede di verifica a consuntivo.

Le spese per investimenti immateriali connesse ad investimenti materiali possono essere giudicate ammissibili se direttamente legate a questi ultimi. In questo caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere in ogni caso superiore al 25% dell'intero investimento, fatte salve diverse disposizioni specificate nelle schede di misura del documento di programmazione e riportate nelle disposizioni attuative.

4.1.3 Operazioni realizzate da enti pubblici

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come aggiornato per ultimo dal Decreto Legislativo n. 113/2007.

In taluni casi gli enti pubblici (Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi ed Enti pubblici non economici) possono realizzare direttamente alcune operazioni, ascrivibili alla categoria dei **lavori in economia e contributi in natura**. Nel caso di lavori in economia, affinché le relative spese possano essere considerate ammissibili, l'ente pubblico che le sostiene assicura il rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti e adotta ogni iniziativa volta a garantire la massima trasparenza nelle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi, nonché di contabilizzazione delle spese sostenute.

4.1.4 Acquisto di materiale usato

L'acquisto di attrezzature o materiale usato è ammissibile a cofinanziamento, in deroga all'art. 55, 1 comma, lettera b) del Reg. (CE) n. 1974/06, e unicamente per le microimprese e per le piccole e medie imprese, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione F¹F, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- a. che lo stesso bene non abbia già beneficiato di un precedente contributo nazionale o comunitario erogato nei sette anni precedenti. La decorrenza dei sette anni deve essere calcolata dalla data dell'acquisto del bene. A tale scopo, il venditore dello stesso dovrà produrre una dichiarazione che attesti il rispetto di tale condizione;
- b. che l'acquisto sia vantaggioso rispetto all'acquisto di materiale nuovo equivalente e rispetto ai prezzi correnti di mercato. Il beneficiario dovrà pertanto produrre una dichiarazione, sottoscritta da un tecnico qualificato, che attesti la convenienza dell'acquisto. L'importo riconosciuto sarà comunque quello risultante dall'istruttoria della struttura preposta;
- c. che le caratteristiche del materiale usato siano adeguate alle esigenze dell'operazione e conformi alle norme vigenti. Anche in questo caso occorre allegare al fascicolo una dichiarazione di un tecnico qualificato che indichi la rispondenza delle caratteristiche tecniche del bene.

¹ G.U. L. 124 del 20.5.2003, pag. 36.



4.1.5 Acquisto di terreni

Le spese relative all'acquisto di terreni, in linea con quanto disposto con l'articolo 71, comma 3, punto c) del Reg. (CE) n. 1698/05 è ammissibile al contributo nei limiti del:

- 5% del totale delle spese ammissibili e comunque non superiore al 50% del prezzo di acquisto del terreno stesso da dimostrare attraverso atto definitivo di acquisto debitamente registrato nell'ambito della misura 123;
- 10% del totale delle spese ammissibili nell'ambito della misura 121 per favorire l'insediamento dei giovani imprenditori agricoli..

In ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a. il prezzo di acquisto deve essere determinato sulla base dei valori agricoli medi validi alla data di presentazione della domanda, stabiliti annualmente dalla Commissione provinciale espropri;
- b. esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione e di un periodo minimo di destinazione secondo quanto definito nelle disposizioni attuative.

4.1.6 Acquisto di beni immobili

L'art. 55, comma 1, lettera a) del Reg. CE n. 1974/06 dispone, nel caso di investimenti, la limitazione di ammissibilità della spesa alle seguenti voci: costruzione, acquisizione incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili.

L'acquisto di un bene immobile costituisce una spesa ammissibile purché funzionale alle finalità dell'operazione in questione.

L'acquisto delle linee di lavorazione e delle attrezzature mobili annesse all'immobile è possibile se ricorrono le condizioni di cui al punto – Acquisto di materiale usato – di cui sopra.

Le acquisizioni di immobili sono ammissibili a finanziamento qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- assenza di vincoli di parentela e/o affinità fra venditore ed acquirente, entro il limite del 4° grado;
- in caso di richieste di ammissione al finanziamento da parte di società di persone e/o di capitali, di cooperative o di consorzi di cooperative, delle stesse non potranno far parte – né come soci né come amministratori – le persone che, nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando pubblico di riferimento e che a qualunque titolo avessero avuto la disponibilità dei beni per cui la richiesta viene formulata;
- del complesso immobiliare potranno far parte i fabbricati direttamente connessi e funzionali alle finalità dell'investimento, purché il loro valore non superi il 50% della spesa globale dell'investimento medesimo, al netto delle spese generali. Ne consegue che in ogni caso non sono ammissibili investimenti che comportano la sola acquisizione di “immobili”;
- l'immobile non deve aver fruito nel corso dei dieci anni precedenti di finanziamenti comunitari o nazionali;
- l'acquisto sia vantaggioso rispetto alla realizzazione ex-novo

Per l'acquisto di immobili delle linee di lavorazione e delle attrezzature dovrà essere prodotta apposita perizia giurata redatta da un professionista individuato dall'Amministrazione regionale con onere a carico del richiedente il beneficio nella quale si dovrà:

- certificare che il prezzo dell'immobile oggetto di acquisizione non è superiore al valore di mercato e che sia vantaggioso rispetto alla realizzazione ed all'acquisto ex-novo;
- attestare che l'immobile è conforme alla normativa vigente in materia di urbanistica, igienico sanitaria ed è immediatamente utilizzabile (presenza del regolare certificato di agibilità) oppure specificare i punti non conformi quando l'iniziativa prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
- dichiarare gli eventuali interventi per l'adeguamento della struttura e degli impianti tecnici, nonché le procedure per la regolarizzazione della posizione amministrativa (pareri, autorizzazioni, ecc.) ritenuti necessari per consentire alla struttura di essere funzionante e funzionale dopo l'acquisizione;
- i riferimenti ed i dati anagrafici della ditta venditrice;
- esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi dell'operazione e che lo stesso sia adeguato, in termini quantitativi e qualitativi, alle attività previste.



Si specifica, altresì, che l'immobile oggetto di acquisizione è sottoposto agli obblighi di non alienabilità ed ai vincoli di destinazione di cui all'articolo 72 del Reg. (CE) n. 1698/05, per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di concessione finale del contributo non può essere distolto dall'impiego e dalla destinazione prevista nell'iniziativa progettuale.

4.1.7 Spese generali

L'art. 55, 1° comma, lettera c) del Reg. (CE) n. 1974/06, fa riferimento a “*spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze*”.

Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, ovvero quando connesse a specifiche disposizioni previste nelle schede di misura del documento di programmazione e richiamate nei bandi pubblici attuativi delle stesse misure.

Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi “criteri di imputazione”, nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività, secondo un metodo di ripartizione oggettivo.

I criteri d'imputazione di dette spese, il relativo calcolo ed ogni giustificazione di eventuali scostamenti tra la situazione prevista e quella risultante a consuntivo, devono essere riportati in un apposito documento da conservare agli atti.

Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione); sono altresì ammissibili le spese per garanzie fidejussorie.

Le spese generali sono ammesse a contributo nel limite massimo del 9% dell'importo complessivo dell'investimento di cui massimo il 6% per progettazione e direzione lavori e massimo il 3% per le altre spese.

Nel caso di progetti particolarmente complessi, per la cui realizzazione sono richiesti nulla osta e/o pareri delle Autorità pubbliche che comportano la predisposizione di ulteriori elaborati per il tecnico, il massimale potrà essere aumentato al 7% e il limite massimo al 10%.

Per quanto concerne opere, impianti, macchinari, attrezzature e arredi la cui realizzazione non prevede una progettazione ed il cui costo è determinato in base ai preventivi le spese generali non possono superare il 3%.

Le spese generali sono ammissibili qualora siano sostenute effettivamente e in relazione diretta all'operazione cofinanziata, nonché certificate sulla base di documenti che permettono l'identificazione dei costi reali sostenuti in relazione a tale operazione.

4.1.8 IVA, altre imposte e tasse

L'art. 71, comma 3, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/2005, dispone che non è ammissibile a contributo del FEASR “*l'IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme*”².

In generale, quindi, il costo dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del Trattato e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati.

L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

² G.U. L 145 del 13.06.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla Direttiva 2004/66/CE (G.U. L 168 dell' 1.05.2004, pag. 35).



Al pari dell' IVA, anche altre categorie di imposte, tasse e oneri possono essere sovvenzionabili solo se sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale.

L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, anche con sistemi forfetari, non può essere considerata spesa ammissibile anche se non è effettivamente recuperata dal beneficiario o dal singolo destinatario.

4.1.9 Leasing

E' ammissibile al cofinanziamento da parte del FEASR la spesa sostenuta in relazione a operazioni di acquisizione mediante locazione finanziaria, o interventi assimilabili per l'acquisto di beni macchinari strumentali, qualora sia un aiuto all'utilizzatore e avvenga alle condizioni di seguito esposte:

- qualora la durata contrattuale minima corrisponde alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile al cofinanziamento non deve superare il valore di mercato del bene. L'aiuto è versato in relazione ai canoni effettivamente pagati alla data di ultimazione dell'operazione;

- qualora la durata contrattuale minima sia inferiore alla vita utile del bene, l'aiuto è versato in relazione ai canoni effettivamente pagati alla data di ultimazione dell'operazione. Tuttavia l'utilizzatore deve dimostrare al momento della presentazione della domanda che la locazione finanziaria costituiva il metodo più economico per ottenere l'uso del bene, ovvero qualora risulti che, se si fosse usato un metodo alternativo, i costi sarebbe stati inferiori, la spesa concessa dovrà essere pari al costo inferiore.

I costi connessi al contratto (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono una spesa ammissibile.

Non sono ammesse spese riferite ad una operazione di vendita e conseguente locazione finanziaria (leaseback).

4.1.10 Fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro.

Per le misure che prevedono investimenti in natura, ai sensi dell'art. 54 del Reg. (CE)n.1974/2006, i contributi di beneficiari pubblici e privati, segnatamente la fornitura di beni o di servizi senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti equivalenti, possono essere considerate spese ammissibili alla seguenti condizioni:

1. che i contributi consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali, o prestazioni volontarie non retribuite;
2. che il contributo non sia collegato ad operazioni di ingegneria finanziaria;
3. che il valore dei contributi possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente.

Nel caso di un terreno o immobile, il valore deve essere certificato da un esperto qualificato e indipendente, o da un organismo debitamente autorizzato.

Nel caso di prestazioni volontarie, il loro valore è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti (salario di lavoratori agricoli e/o forestali, ad esempio) rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni.

Le spese ammissibili sono:

- **contributi in natura** – riferibili all'ipotesi generali di utilizzo di terreni, immobili, attrezzature, materiali senza pagamento di corrispettivi e senza la configurazione di oneri di ammortamento, così come l'utilizzo del parco macchine aziendale in alternativa all'affitto di analoghi mezzi. In quest'ultimo caso, il valore dell'utilizzo di macchine e/o attrezzature aziendali deve essere determinato tenendo conto dell'effettiva disponibilità in azienda della macchina e/o attrezzatura, del tempo di utilizzo effettivo, in condizioni di ordinarietà, e delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dal prezzario regionale;

- **prestazioni non retribuite (lavori in economia)** - ovvero la modalità di esecuzione delle opere connesse ad investimenti fisici, in relazione alle quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata per ottenerne l'esecuzione il beneficiario, il personale dipendente degli enti pubblici, i membri della famiglia agricola, i soci (nel caso di società) provvedono per proprio conto.

In ogni caso, non saranno riconosciute:

- le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edilizie;
- le attività di **ricerca o professionali** inerenti l'investimento e svolte direttamente dal beneficiario (studio di fattibilità, analisi di mercato ecc.).



Il cofinanziamento pubblico di una operazione non può superare la spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura.

In altri termini, la spesa per contributi in natura e di lavoro in economia non può superare la spesa accertata per l'intera operazione dedotto il cofinanziamento FEASR, il cofinanziamento statale e quello regionale. In ogni caso, solo per le operazioni realizzate da soggetti privati, l'importo massimo complessivo, riferito all'intera operazione, non può superare la soglia di 80.000 Euro.

4.1.11 Affidamento in house providing

Qualora si configuri la condizione di tutelare l'interesse collettivo, il Dipartimento potrà ricorrere all'istituto dell'affidamento diretto "in house providing" per la realizzazione di specifiche azioni previste all'interno delle misure.

Per la legittimità dello stesso è necessario che concorrano i seguenti elementi:

- a. l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto affidatario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b. il soggetto affidatario svolga la maggior parte della propria attività in favore dell'ente pubblico di appartenenza.

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

4.1.12 Spese non ammissibili – vincoli e limitazioni

In base all'art. 71, comma 3, del Reg. (CE) n. 1698/2005, si ribadisce che *“non sono ammissibili a contributo le seguenti categorie di spese:*

- a) *IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1);*
- b) *interessi passivi, fatto salvo il paragrafo 5 dell'art. 71 del Reg. (CE) n. 1698/2005 ;*
- c) *acquisto di terreni per un costo superiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata.*

La spesa per interessi passivi non è ammissibile, fatto salvo quanto riportato nel Reg. (CE) n. 1698/2005, art. 71, paragrafo 5, dove viene indicato che il contributo del FEASR può essere concesso in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto.

Inoltre, in base all'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006, non sono ammissibili le seguenti spese:

- a. i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.), nel caso di leasing con patto di acquisto di nuove macchine, attrezzature e programmi informatici;
- b. l'acquisto di diritti di produzione agricola, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ai sensi dell'art. 20, lettera b, punto VI del Reg. (CE) n. 1698/2005, le spese per l'acquisto di animali possono costituire spesa ammissibile;
- c. investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso;
- d. investimenti non funzionali al compimento dell'oggetto sociale e delle ratio dell'investimento.

4.1.12 Investimenti di sostituzione

Come specificato nel PSR (capitolo 5.3) e definiti nell'art. 2 comma 17 del Reg. 1857/06 per "investimenti di sostituzione" nelle aziende agricole, si intende: "Investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.



Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato. Si considerano investimenti di sostituzione anche gli investimenti di reimpianto relativi a colture arboree a fine ciclo (30 anni)”.

Tutto ciò premesso, sono prospettabili le seguenti fattispecie:

a) Immobili

Non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
- acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;
- ricostruzione o acquisizione di serre in sostituzione di analoghe strutture esistenti a condizione che si realizzi un significativo miglioramento tecnologico, in particolare per quanto concerne il risparmio energetico ed il rispetto ambientale.

b) Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti)

Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione del 25%, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età.

Per “recente introduzione” si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore).

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera.

c) Colture arboree

Sono considerati investimenti di sostituzione i reimpianti effettuati al termine del ciclo vitale naturale di ciascuna coltura, sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento. La riconversione varietale mediante reimpianto o sovrainnesto e, nel caso della castanicoltura, il miglioramento ed il recupero, mediante reimpianto o sovrainnesto non sono considerati investimenti di sostituzione, a condizione che non siano realizzati a fine ciclo vitale di ciascuna coltura.



PARTE V

5.1) RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI

5.1.1 Riduzioni sulle domande di pagamento

In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 31 del regolamento CE n. 1975/2006, i pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili. Se al momento della domanda di pagamento a saldo di un'operazione l'importo richiesto dal beneficiario è superiore al 3% dell'importo del contributo accertato a seguito del controllo amministrativo e/o in loco, si applica una riduzione pari alla differenza tra i due importi, la cui entità viene decurtata dall'importo del contributo accertato. Tuttavia tale riduzione non si applica qualora il ... *“beneficiario sia in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo del titolo di spesa non ammissibile”*. La riduzione descritta si applica anche qualora le spese non ammissibili siano individuate nel corso dei controlli in loco ed ex-post (articoli 28 e 30 del regolamento CE n. 1975/2006).

5.1.2 Parziale esecuzione dei lavori

Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento finale, dovranno verificare, in caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, la *funzionalità* dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non siano un lotto funzionale sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.

Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati: rimane ferma l'applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 31 del Reg. (CE) n. 1975/06 nel caso in cui l'importo delle spese dichiarate nella domanda di pagamento finale sia superiore a quello accertato a seguito degli esiti dei controlli di ammissibilità.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d'arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.

5.1.3 Sanzioni amministrative e penali

Le sanzioni applicabili al Programma di Sviluppo Rurale 2007–2013, sulla base di quanto disposto dalla L. 689/81, sono quelle previste dalla Legge 898/86 e sue successive modificazioni ed integrazioni .

Pertanto, qualora non si configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, si applicheranno le sanzioni amministrative di cui alla suddetta L. 898/86 e sue successive modifiche ed integrazioni.

L'irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifichi l'esposizione di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento di aiuti a carico totale o parziale del FEASR.

Nel caso di un utilizzo scorretto dei fondi pubblici, oltre al recupero delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali ed all'applicazione delle sanzioni di cui alla richiamata L. 898/86 e successive modifiche ed integrazione, si procede, se del caso, alla segnalazione all'autorità giudiziaria per gli eventuali procedimenti penali.



Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

5.1.4 Informazioni sull'avvio del Procedimento Amministrativo

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, la Regione Calabria - in attuazione degli artt. 7 ed 8 della Legge n. 241/90 - comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare al Servizio competente scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione. Il Servizio competente esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio.

Il Servizio, entro 90 giorni dalla predetta comunicazione, esamina e ritiene valide le controdeduzioni prodotte dagli interessati, constata la cessazione del procedimento avviato.

Qualora il Servizio ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di definire, con specifici provvedimenti, ulteriori disposizioni necessarie allo svolgimento dei procedimenti di attuazione del PSR, ivi compresi quelli previsti per il recepimento del Decreto Ministeriale n. 1205 del 20 marzo 2008 concernente "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo per lo Sviluppo Agricolo (FEASR)", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana serie generale n. 76 del 31 marzo 2008.

5.1.5 Adeguamento alle disposizioni ARCEA

La Regione si riserva di modificare o adeguare le presenti disposizioni sulla base di eventuali indicazioni rese note dall'Organismo Pagatore.



RIFERIMENTI NORMATIVI

Decisione n. C(2007)6007 del 20.11.2007 della Commissione Europea recante l'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale per la Calabria 2007/2013;

Delibera Giunta Regionale n. 760 del 12.12.2007 relativa alla presa d'atto del Programma di Sviluppo Rurale per la Calabria 2007/2013;

Reg. CE 1848/06 – Irregolarità e recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della Politica Agraria Comune;

Reg. CE 1975/06 – Modalità di applicazione del Reg. CE 1698/05 per l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello Sviluppo Rurale;

Reg. CE 1974/06 – Disposizioni di applicazione del Reg. CE 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEARS;

Reg. (CE) 1320/06 – Transizione al regime di sostegno allo Sviluppo Rurale istituito dal Reg. CE 1698/05;

Reg. CE n. 885/06 - Modalità di applicazione del Reg. CE n. 1290/05 per quanto riguarda il riconoscimento degli Organismi Pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA;

Reg. CE n. 883/06 - Modalità d'applicazione del Reg. CE 1290/05 per quanto riguarda la tenuta dei conti degli Organismi Pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

Reg. CE 1698/05 – Sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Reg. CE 1290/05 – Finanziamento della Politica Agraria Comune;

Reg. CE 796/04 – Modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Reg. CE 1782/03;

Reg. CE 118/04 – Modifica del Reg. CE 2419/01

Reg. CE 1783/03 – Modifica del Reg. CE 1257/99;

Reg. CE 1782/03 – Norme comuni ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agraria Comune;

Reg. CE 445/02 modificato dal Reg. CE 963/2003 - Modalità di applicazione del Reg. CE 1257/99;

Reg. CE 2419/01 modificato dal Reg. CE 118/04 – Modalità di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (Reg. CEE 3508/92);

Reg. CE 1257/99 - Sostegno allo Sviluppo Rurale;

Reg. CE 1258/99 – Finanziamento della Politica Agricola Comune;

Reg. CE 1260/99 – Disposizioni generali sui Fondi strutturali;

Reg. CEE 1663/95 e ss.mm. – Modalità di applicazione del Reg. CEE 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia;

Reg. CEE 3887/92 e ss.mm. – Modalità di applicazione del Reg. CEE 3508/92;

Reg. CEE 3508/92 e ss.mm. – Istituzione del Sistema Integrato di Gestione e di Controllo di taluni regimi di aiuti comunitari;

Reg. CE n. 1159/00 - Azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;



Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

Decreto Ministeriale (MIPAAF) del 20 marzo 2008 n. 1205 recante “Disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).”

2000/c/28/02 – Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo;

VI-10535-99 – Orientamenti per l’attuazione dei sistemi di gestione, controllo e sanzioni concernenti le misure di Sviluppo Rurale ai sensi del Reg. CE n. 1257/99;

Legge 898/86 – Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e successive modifiche ed integrazioni (Legge 300 del 29/9/2000);

Legge 689/81 - Modifiche al sistema penale;

DPR 503/99 – Controlli automatici;

Decisioni Comunitarie di Approvazione dei vari Programmi di Sviluppo Rurale;

Direttiva del Ministro ad AGEA in tema di Sviluppo Rurale n. 5720 del 9/8/01;

D.M. 4 dicembre 2002 – Disposizioni attuative dell’art. 64 del Reg. CE n. 445/02, recanti disposizioni sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEOGA;

D.M. 21 dicembre 2006, n. 12541 che abroga il precedente decreto ministeriale n. 4432/St del 15.12.2005 - Regime di condizionalità.

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto;

Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

D. M 20 marzo 2008, n. 1205 concernente “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo per lo Sviluppo Agricolo (FEASR)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana serie generale n. 76 del 31 marzo 2008;

Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi, MIPAAF. Intesa raggiunta alla Conferenza Stato Regioni del 18 Novembre 2010.